

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola, 53 - 66100 Chieti - tel 0871341574 fax 0871341578 - suapchietinortonese@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): d.ssa Angela Falcone

Prot. n. 1673

Chieti, 02 LUG. 2015

AUTORIZZAZIONE ^{N° 168} 168

(ex art. 87 D.lgs 259/2003)

Pratica n. 1688

Intervento in Comune di ORTONA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta presentata al SUAP in data 28/11/2014 prot. n. 1688 da Ricciotti Gianluca nato a Monte Roberto il 20/07/1970, in qualità di procuratore speciale della **WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a.** con sede legale in Roma Viale Giulio Cesare n.48 - P.IVA 05410741002 per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Ortona, piazza di Porta Caldari n.6 denominata "CHI38 Libertà", sull'edificio censito in catasto al **Foglio n. 25, P.lla n. 1210;**

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dal Geom. Vincenzo Siciliano iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Bari al n. 3291;

VISTA la documentazione presentata dal richiedente;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 259/2003

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- parere urbanistico-edilizio favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del **Comune di Ortona**, con nota del **19/02/2015** prot. n. **5161**, in atti ;
- parere della **ASL** - Dipartimento Di Prevenzione di Ortona prot. n. **03** del **08/01/2015**, in atti;
- parere della **ARTA** - sede di Pescara prot. n. **389** del **22/01/2015**, in atti

VISTO il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso (contratto di locazione in data 28/11/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6 il 19/02/2015 al n.001574 serie 3T);

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RILASCIA

A Ricciotti Gianluca nato a Monte Roberto il 20/07/1970, in qualità di procuratore speciale della **WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a.** con sede legale in Roma Viale Giulio Cesare n.48 – P.IVA 05410741002;

AUTORIZZAZIONE

per l'esecuzione dei lavori di *“realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Ortona, piazza di Porta Caldari n.6 denominata “CHI38 Libertà”*, sull'edificio censito in catasto al **Foglio n. 25, P.III n. 1210**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Le opere di cui al presente permesso debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
6. La Ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di Chieti ed ottenere il prescritto nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di Chieti, prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di

Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve esser chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Artig. Del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/200, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:
 - al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;


- al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Impartite dall'ARTA Abruzzo con il parere allegato alla ARTA – sede di Pescara prot. n. 389 del 22/01/2015;
- Impartite dalla ASL – Dipartimento di Prevenzione di Ortona con la nota prot. 03 del 08/01/2015, che si allega in copia alla presente.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento,
Dott.ssa Angela FALCONE



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 03 LUG, 2015 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

+ beige 



arta abruzzo
 agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
 Distretto Provinciale di Pescara



7992

PARERE TECNICO PREVENTIVO PER IMPATTO ELETTROMAGNETICO

Riferimenti Normativi:

Legge n.36 del 22/02/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
 D.P.C.M. dell'08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
 L.R.45/04 e succ. mod. "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

Ditta: WIND

Codice e denominazione sito: "CH 138 - LIBERTA"

Indirizzo: Ortona (CH) in Piazza Porta Caldari, 6

Coordinate: Lat. 42° 21' 07" Long. 14° 24' 12"

Vista la documentazione trasmessa dal SUAP dell'Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese, pervenuta in data 02/12/2014, nostro Prot. n. 7492, inerente la richiesta di rilascio di parere tecnico per l'esercizio dell'impianto in oggetto,

considerato che

- in data 23/12/2014 il tecnico incaricato, Dott. Giancarlo Buccella, ha effettuato presso il sito in questione, le occorrenti misure tecniche, relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, i cui risultati sono riportati nell'allegato rapporto di prova;
- le misurazioni del campo elettromagnetico esistente effettuate per conto del Gestore dell'impianto in questione sono state eseguite in punti localizzati lungo la direzione di irraggiamento dei settori costituenti l'installazione e che l'esito delle suddette misurazioni ha evidenziato valori di campo elettrico conformi ai limiti vigenti;
- il volume di rispetto ai limiti di esposizione (entro il quale il campo elettrico generato dall'impianto, attivo alla massima potenza, supera il valore di 20 V/m) previsto dalla simulazione numerica effettuata per conto del Gestore dell'impianto in questione risulta inaccessibile alla popolazione;
- il volume di rispetto ai valori di attenzione (volume entro il quale il campo elettrico generato dall'impianto, attivo alla massima potenza, supera il valore di 6 V/m) previsto dalla simulazione numerica effettuata per conto del Gestore dell'impianto in questione non intercetta abitazioni né aree intensamente frequentate;
- il calcolo puntuale del campo elettrico atteso nei punti di controllo effettuato per conto del Gestore dell'impianto, tenuto conto anche dei valori misurati, prevede valori compatibili con la normativa vigente;

con esclusivo riferimento all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,

si rilascia parere favorevole,

alla implementazione tecnologica dell'impianto SRB Wind di cui all'oggetto, salvo modifiche urbanistiche e/o del contesto edilizio inerenti la zona di irraggiamento dei lobi di emissione dell'impianto in oggetto e fatte salve le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché pareri, autorizzazioni e prescrizioni di loro competenza ed eventuali diritti di terzi.

Si invita la Spettabile Ditta responsabile della realizzazione e della gestione dell'impianto di cui all'oggetto a dare tempestiva comunicazione, allo scrivente Distretto, dell'avvenuta implementazione, onde consentire un'efficace programmazione dell'attività di competenza.

Pescara, 23/12/2014

VISTO

Il Collaboratore Tecnico
 Professionale
 (Dott. Giancarlo Buccella)

Giancarlo Buccella

[Handwritten signature]



Certificato N° 20597

Distretto provinciale di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
 Tel: 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it PEC: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
 Cod. Fisc. 51059790682 - P. I.V.A. 0159980695